

# La direttiva ministeriale sui BES – Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012)

aipd.it/aipd\_scuola/la-direttiva-ministeriale-sui-bes-bisogni-educativi-speciali-dir-27122012/



**NON GUARDARMI SOLO A METÀ.**

Oltre la sindrome di Down c'è una persona intera.

**14 Ottobre 2018**  
Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome di Down

**RU FA** Roma University of Fine Arts  
Campagna nazionale di sensibilizzazione

Vita e stile  
www.aipd.it  
Facebook, Twitter, YouTube icons

»

## Cartelle Sportello

Scheda n.419.

### La direttiva ministeriale sui BES – Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012)

Riforma della scuola

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato in gennaio 2013 la Direttiva del 27/12/2012 relativa ai **Bisogni educativi Speciali (BES)**.

Trattasi di un documento di **notevole importanza** perchè **accoglie degli orientamenti da tempo presenti nei paesi dell'Unione Europea** e che **completano il quadro italiano** dell'inclusione scolastica. Infatti **il nostro sistema è stato il primo in Europa** ad introdurre l'inclusione scolastica generalizzata degli alunni con disabilità e ha di recente riordinato i principi della stessa con le linee guida emanate il 04/08/2009.

A seguito poi della L. n° 170/10 ha emanato le linee guida dell'12/07/2011 relative all'inclusione scolastica degli alunni con DSA (Disturbi Specifici d'Apprendimento: dislessia, disgrafia, dicalculia e disortografia).

Con quest'ultima Direttiva il Ministero fornisce **indicazioni organizzative sull'inclusione anche degli alunni** che non siano certificabili nè con disabilità, nè con DSA, ma **che hanno difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale**. Con il termine BES si intendono:

1. alunni con **disabilità**
2. alunni con **DSA**

### 3. alunni con **svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.**

A tutte queste tipologie la Direttiva **estende i benefici della L. n° 170/10, cioè le misure compensative e dispensative.**

Il **paragrafo 1.3** della Direttiva è dedicato agli alunni con **deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)** il cui numero viene stimato intorno agli 80.000. Per questi alunni se vi è anche la certificazione di disabilità scatta il diritto al sostegno, se invece manca tale certificazione essi hanno comunque diritto ad avere le garanzie della L. n° 170/10.

Il **paragrafo 1.4** parla degli alunni con **funzionamento cognitivo limite (borderline)** stimati intorno ai 200.000.

Il **paragrafo 1.5** fornisce degli **orientamenti didattici a favore degli alunni con BES**. Dal momento che già la normativa precedente ha fornito indicazioni per gli alunni con disabilità e quelli con DSA, il paragrafo così recita anche per gli altri casi di BES:

*"Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida."*

E' da osservare però che, mentre per gli alunni con disabilità e con DSA la normativa ha stabilito che le **certificazioni cliniche** debbono pervenire esclusivamente dalle ASL o da centri convenzionati o accreditati con esse, qui la Direttiva **nulla dice per gli altri casi di BES** relativi allo svantaggio. E' questo un punto assai importante che il Ministero dovrà chiarire in quanto è resa obbligatoria anche per essi la formulazione di un Piano Didattico Personalizzato in forza della L. n° 53/03.

Inoltre, dovendosi applicare anche a questi casi le misure compensative e dispensative della L. n° 170/10, i Consigli di Classe dovranno avere la documentazione clinica certa e dovranno formulare "considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico" non discutibili al fine di evitare contenziosi con altri alunni ai quali tali benefici non vengano concessi.

Il **paragrafo 1.6** riguarda l'impegno del MIUR ad organizzare **corsi di formazione per dirigenti e docenti curricolari** sulla didattica inclusiva a favore anche dei casi non certificabili come disabilità o DSA.

Il **Paragrafo 2** è totalmente dedicato all'**organizzazione territoriale per l'ottimale realizzazione dell'inclusione scolastica.**

Il **paragrafo 2.1** si concentra sui **Centri Territoriali di Supporto (CTS)** istituiti presso **scuole polo** che la direttiva propone siano presenti **uno per provincia**, collegati con altri CTS a livello di ambito di distretto socio-sanitario di base, a loro volta collegati con le singole scuole.

La Direttiva tiene però presente che questi strumenti organizzativi, riguardanti tutti i BES, non possono ignorare l'esistenza dei GLIR (Gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità regionali) introdotti con le linee guida del 04/08/2009, i GLIP (gruppi a livello provinciale) e i GLH d'Istituto introdotti dall'art. 15 della L. n° 104/92.

Infatti così la direttiva recita:

*"Sarà cura degli Uffici Scolastici Regionali operare il **raccordo tra i CTS e i GLIR**, oltre che **raccordare i GLIP** con i nuovi organismi previsti nella presente Direttiva."*

Questi raccordi saranno determinanti per dare coerenza a tutto il sistema organizzativo. Infatti mentre attualmente i CTS non sono sostenuti da finanziamenti certi, i GLIP (e quindi anche i GLIR) lo sono.

Ci si chiede se il MIUR intenderà riassorbire nei GLIR, nei GLIP e nei GLHI anche i compiti che la direttiva prevede per i CTS, oppure lasciare queste due linee organizzative parallele, come attualmente fa la stessa direttiva.

Il **paragrafo 2.1.2** prevede che presso i CTS provinciali operi un'**equipe di docenti curricolari e di sostegno "specializzati" sui BES tramite master universitari** organizzati sulla base di un'intesa con il MIUR già esistente.

E' strano che si usi il termine "specializzati" per quanti conseguano il titolo del master universitario; infatti la "specializzazione" è un termine tecnico ben preciso che vale solo per i docenti per il sostegno e per le scuole di specializzazione post lauream. Nella direttiva esso sembra usato in modo atecnico ed è necessario che il MIUR chiarisca questo punto.

Il **paragrafo 2.2** riguarda le **funzioni dei CTS** che sono le seguenti:

2.2.1 Informazione e formazione

2.2.2 Consulenza

2.2.3 Gestione degli ausili e comodato d'uso

2.2.4 Buone pratiche e attività di ricerca e sperimentazione

2.2.5 Piano annuale d'intervento

2.2.6 Risorse economiche

2.2.7 Promozione di intese territoriali per l'inclusione

Il **paragrafo 2.3** dice che ogni CTS provinciale deve darsi un suo **regolamento interno**.

Il **paragrafo 2.4** riguarda l'**organizzazione dei CTS** che fa perno sul **Dirigente Scolastico** della scuola polo presso cui sono istituiti.

Si prevede la presenza di **almeno tre docenti "specializzati sui BES"** che, secondo la normativa dei comandi, dovrebbero garantire per almeno un triennio la loro presenza di consulenza alle scuole della provincia anche tramite i CTS di ambito distrettuale e i Gruppi di lavoro per l'inclusione delle singole scuole che si affiancano ai GLHI per i disabili.

Ci si chiede come il Ministero, dati gli attuali tagli al numero dei comandi, possa garantire la presenza di questo personale in aggiunta a quello comandato per i GLIP per gli alunni con disabilità.

Sarebbe forse più facile attribuire anche al personale comandato nei GLIP le competenze sull'inclusione relative a tutti i casi di BES.

Si attendono chiarimenti da parte del Ministero.

Presso il CTS è istituito un **Comitato Tecnico Scientifico** con il compito di **formulare il piano annuale degli interventi**, composto da: "il Dirigente Scolastico, un rappresentante degli operatori del CTS, un rappresentante designato dall'U.S.R., e, ove possibile, un rappresentante dei Servizi Sanitari."

Si prevede inoltre la nomina di un **referente regionale dei CTS** e la nomina di un **Coordinamento nazionale** istituito presso la Direzione generale per lo studente del MIUR composto da:

"- Un rappresentante del MIUR

- I referenti per la Disabilità/DSA degli Uffici Scolastici Regionali

- I referenti regionali CTS
- Un rappresentante del Ministero della Salute
- Un rappresentante del Ministero delle politiche sociali e del lavoro
- Eventuali rappresentanti della FISH e della FAND
- Docenti universitari o esperti nelle tecnologie per l'integrazione.

Il Coordinamento nazionale **si rinnova ogni due anni**.

Il **Comitato tecnico** è costituito dal rappresentante del MIUR, che lo presiede, e da una rappresentanza di 4 referenti CTS e 4 referenti per la disabilità/DSA degli Uffici Scolastici Regionali."

Questo disegno organizzativo molto logico sembra **intersecarsi con quello parallelo già esistente per la disabilità**. Infatti nel coordinamento nazionale dei CTS sono presenti rappresentanti della FISH e della FAND che sono i membri naturali dell'attuale Osservatorio ministeriale sull'inclusione degli alunni con disabilità.

Se il Ministero vuole impostare un'organizzazione per tutti i BES sarebbe forse logico attribuire al già esistente osservatorio sulla disabilità, che ha pure un finanziamento organizzativo, i compiti che la direttiva attribuisce all'istituendo coordinamento dei CTS.

Strana è poi la dicitura "referenti regionali per la disabilità/DSA"; infatti **disabilità e DSA**, come ha precisato la L. n° 170/10, **sono situazioni cliniche e giuridiche differenti ed i loro referenti sono pure differenti**, a meno che non si voglia attribuire ai referenti per la disabilità anche i compiti dei referenti per i DSA e in generale per tutti i BES. Ma allora occorrerebbe adeguare i programmi dei corsi di specializzazione dei futuri insegnanti di sostegno, di cui all'art. 13 del D.M. n° 249/10, a queste nuove esigenze. Ma ciò contrasterebbe con la normativa anche della presente direttiva che vieta l'assegnazione di docenti per il sostegno ai casi di BES che non siano certificati come disabilità.

Tutte queste perplessità potrebbero essere fugate **se ai CTS**, ai loro referenti regionali ed al loro Coordinamento Nazionale ed al rispettivo Comitato Tecnico **venissero esclusivamente attribuiti compiti relativi all'utilizzo delle nuove tecnologie ai fini dell'inclusione scolastica di tutti gli alunni con BES**, ferme restando le competenze degli organismi previsti dalla precedente normativa relativa sia alla disabilità che ai DSA; indicazioni in tal senso sembrano trarsi da più parti della Direttiva.

La direttiva si conclude con la previsione dell'istituzione di un **portale con articolazioni anche a livello locale** relativo a tutti i BES che sia accessibile ai sensi della L. n° 4/04.

In conclusione la direttiva è molto interessante, ma **richiede di chiarimenti ministeriali** forse anche **con suggerimenti dell'attuale Osservatorio ministeriale sulla disabilità**.

Qualche spunto potrebbe venire dal Regolamento applicativo della Legge della Provincia autonoma di Trento n° 5 del 2006 sui BES, approvato dalla Giunta Provinciale di Trento con Delibera n° 1073 del 29/4/2008 (vedi la scheda n° 270. L'integrazione scolastica nella normativa della provincia di Trento (L. Prov. n° 5/06)).

Si ribadisce comunque l'opportunità di una riunione apposita dell'attuale Osservatorio Ministeriale sulla disabilità.

Vedi anche le schede normative:

n° 463. La nuova Nota sulle prove comparative INVALSI e tutti i BES (Nota INVALSI-MIUR 18/02/14)

n° 458. Schema sinottico della normativa su tutti i BES

n° 451. Ulteriori chiarimenti sui BES (Nota 2563/13)

n° 433. Il P.A.I. - Piano delle Attività Inclusive (Nota 1551/13)

n° 424. La circolare esplicativa della Direttiva sui BES del 2012 (CM 8/13)

---



Ok